



DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE

AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI

(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)

Annualità 2026

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi", da ora in poi detto REO, approvato con D.M. del 1° giugno 2010, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2026, fatta salva l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni, sono sottoposti alla approvazione della Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del REO, si intendono per:
 - a) *snorkeling*: l'attività svolta senza una guida, che consiste nel nuoto in effettuata servendosi di maschera e boccaglio, allo scopo di osservare marino;
 - b) *seawatching*: le attività professionali di snorkeling guidato svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, da guide o istruttori subacquei afferenti a centri di immersione autorizzati, che consiste nel nuoto in superficie con maschera e boccaglio, ed eventuale muta tecnica, allo scopo di osservare l'ambiente marino in superficie;
 - c) *piccola pesca artigianale*: la "piccola pesca costiera", l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

Articolo 4 – Immersioni subacquee

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 del REO, non sono consentite le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, come previsto dall'art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n.146 e smi.
2. Ad integrazioni delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del REO, nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
3. I siti di immersione per lo svolgimento delle immersioni subacquee riportati:
 1. Scalo Vecchio di Punta Marsala - Favignana (Zona C)
 2. Fata Morgana (Punta Longa) – Favignana (Zona C)
 3. Manuzza - Favignana (Zona C)
 4. La Secca Continua 2 - Favignana (Zona C)
 5. Secca Del Trigone (Nonna Venus) – Favignana (Zona C)
 6. Secca Continua 1 - Favignana (Zona C)
 7. Parete Di Nettuno - Favignana (Zona C)
 8. Mare Nasse - Favignana (Zona C)
 9. Scoglio Palumbo - Favignana (Zona C)
 10. Secca Del Feudatario - Favignana (Zona C)
 11. Galeotta 2 - Favignana (Zona C)
 12. Galeotta 1 - Favignana (Zona C)
 13. Palo Degli Spirografi - Favignana (Zona C)
 14. Bosco - Favignana (Zona C)
 15. Cala Galera - Favignana (Zona C)
 16. Scoglio Corrente - Favignana (Zona C)
 17. Spalla Cala Rotonda - Favignana (Zona C)
 18. Grotta Di Cala Rotonda - Favignana (Zona C)
 19. Costiera Di Ponente - Favignana (Zona C)
 20. Punta Sottile - Favignana (Zona C)
 21. Faraglioni - Favignana (Zona C)
 22. Secca Del Toro - Favignana (Zona C)
 23. Secca Del Toro Nord-Ovest (Parete) – Favignana (Zona C)
 24. Secca Del Toro Canyon - Favignana (Zona C)
 25. Secca Fondale 2 - Favignana (Zona C)
 26. Secca Fondale 1 - Favignana (Zona C)
 27. Furitana - Favignana (Zona C)
 28. Monte Fora – Favignana (Zona C)
 29. Secca Punta Pesce – Levanzo (Zona C)
 30. Mare Delle Occhiate - Levanzo (Zona C)
 31. Faraglione - Levanzo (Zona B)
 32. Orlo Pietre Varate - Levanzo (Zona B)
 33. Orlo Del Genovese - Levanzo (Zona B)
 34. Cala Tramontana - Levanzo (Zona B)
 35. Banconi Della Lera - Levanzo (Zona B)
 36. Capo Grosso - Levanzo (Zona B)
 37. Parete Del Faro - Levanzo (Zona B)
 38. Orlo Capo Grosso - Levanzo (Zona B)
 39. U Pirtuso - Levanzo (Zona C)
 40. Secca Scaletta - Levanzo (Zona C)
 41. Caduta Cala Calcara - Levanzo (Zona C)
 42. Orlo Nucidda - Levanzo (Zona C)

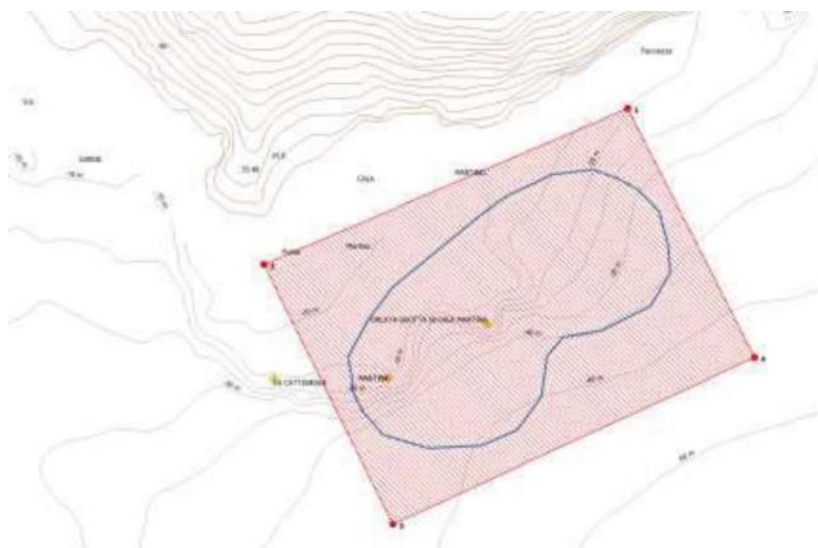
43. Sito Archeologico - Levanzo (Zona C)
44. Relitto Vickers Wellington Mk 2 – Formica (Zona B)
45. Vecchia Pos – Marettimo (Zona C)
46. San Simone 2 - Marettimo (Zona C)
47. San Simone (Orlata) – Marettimo (Zona C)
48. Orlata Pro - Marettimo (Zona C)
49. Punta San Simone (San Simone 1) – Marettimo (Zona C)
50. Relitto Klizia - Marettimo (Zona C)
51. Scoglio Esterno Punta Bassana - Marettimo
52. Scoglio Cavo - Marettimo (Zona C)
53. Orlata Grotta Di Cala Martina - Marettimo (Zona B)
54. Martina - Marettimo (Zona B)
55. La Cattedrale - Marettimo (Zona B)
56. Orlo X - Marettimo (Zona B)
57. Scoglio Spandillo - Marettimo (Zona B)
58. Grotta Del Sifone - Marettimo (Zona B)
59. Secca Del Cretazzo - Marettimo (Zona B)
60. Cretazzo Fuori - Marettimo (Zona B)
61. Faro 1 - Marettimo (Zona B)
62. Faro - Marettimo (Zona B)
63. Orlata Del Cretazzo - Marettimo (Zona B)
64. Cala Bianca Nord - Marettimo (Zona B)
65. Mauro - Marettimo (Zona B)
66. Punta Mugnone 1 - Marettimo (Zona B)
67. Punta Mugnone 2 - Marettimo (Zona B)
68. Uomo Morto - Marettimo (Zona B)
69. Scalo Maestro - Marettimo (Zona B)
70. Matteo - Marettimo (Zona B)
71. Grotta Del Tuono - Marettimo (Zona B)
72. Punta Troia (Castello) – Marettimo (Zona C)
73. Cammello - Marettimo (Zona C)
74. Secca Del Cammello - Marettimo (Zona C)
75. Scoglio Del Cammello - Marettimo (Zona C)

Articolo 5 – Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 6, del REO, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di visite guidate subacquee, per un numero massimo di **3 (tre)** unità per operatore;
2. Il numero massimo di escursionisti per ogni unità navale autorizzata, in appoggio all'attività di visite guidate subacquee è di **30 (trenta)** persone.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento, per visite guidate senza autorespiratore si intende l'attività di *seawatching*, quale definita al precedente art. 3 comma 1, lettera b); al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di *seawatching*, per un numero massimo di **3 (tre)** unità per operatore;
4. Gli operatori che effettuano attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore, quali *seawatching*, sono tenuti al pagamento del relativo corrispettivo di cui all'art. 18;
5. I siti di immersione individuati dall'Ente gestore sono i medesimi di cui al precedente art. 4,

comma 3, ai quali si aggiungono i seguenti siti in Zona A:

- a) Relitto Motonave Elphis - Formica;
 - b) Cala Bianca - Marettimo.
6. Le unità navali autorizzate in appoggio alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
 7. Il registro delle immersioni svolte in Area marina protetta, di cui all'art. 15, comma 13 del REO, deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente gestore, ogni mese in cui viene svolta l'attività, entro il giorno 15 del mese successivo, pena la sospensione dell'autorizzazione.
 8. Ai fini della tutela del sito di aggregazione della specie *Myliobatis aquila* nell'isola di Marettimo, individuato nello stralcio cartografico di seguito riportato, sono introdotte dal 1° agosto al 31 dicembre le seguenti disposizioni particolari per le visite guidate subacquee relative ai siti n° 53 e 54:
 - a) il numero massimo di subacquei ammessi per singola visita guidata è pari a n° 6 compresa la guida; il numero massimo di subacquei durante l'arco della giornata è pari a n° 18;
 - b) Le visite guidate sono vietate prima delle ore 10:00; Il Centro di Immersione accreditato;
 - c) Le immersioni e visite guidate che partono dal sito n° 55 non sono autorizzate all'ingresso nella area di aggregazione di *M. aquila*;
 - d) Durante le immersioni e le visite guidate è obbligatorio attenersi al seguente codice di condotta:
 - i. Per tutta la durata dell'immersione, ridurre al massimo la distanza tra guide e altri subacquei così da mantenere compatto il gruppo di immersione.
 - ii. Una volta individuata l'aggregazione, stabilire immediatamente il contatto con il fondale o con la parete evitando di nuotare lungo la colonna d'acqua.
 - iii. Non inseguire gli individui ma mantenersi sul fondo evitando il più possibile movimenti e attendendo che siano le aquile a spostarsi verso i subacquei posti in gruppo coeso ed in posizione di attesa.
 - iv. Non avvicinare le aquile di mare che si trovano sul fondale sabbioso, tenendo una distanza minima di 15 metri.
 - v. Evitare in immersione movimenti bruschi, rumori di ogni genere e l'utilizzo di luci o flash.
 - vi. Non somministrare cibo in immersione o dall'imbarcazione.



Area di tutela individuata per la specie *Myliobatis aquila*

Punto	Long. E	Lat. N
1	12°05'21,18"	37°56'47,16"
2	12°05'01,99"	37°56'41,23"
3	12°05'08,30"	37°56'30,36"
4	12°05'27,39"	37°56'36,72"

Articolo 6 – Navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 16, comma 6 del REO, la navigazione a motore ai natanti nella Zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione giornaliera, ad un massimo di **40 (quaranta)** natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel Comune di Favignana.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 7, del Regolamento, per la navigazione a motore in zona B ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, il proprietario del natante può indicare, all'atto dell'istanza, i nominativi dei parenti di primo grado/coniuge cui è consentita la conduzione del natante autorizzato.

Articolo 7 - Ormeggio

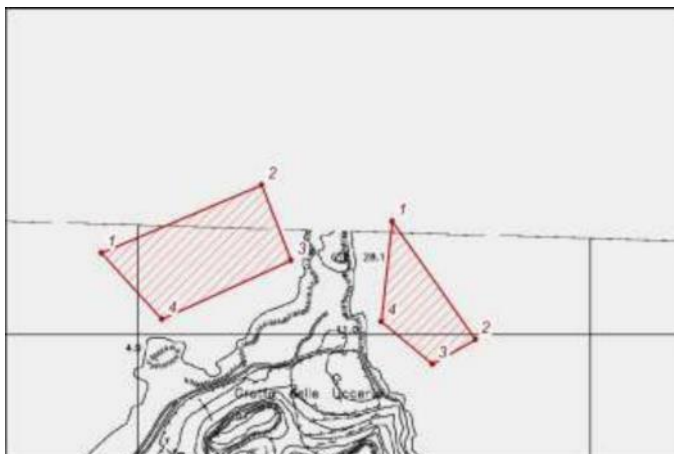
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del REO, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'Ente gestore.
2. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 17, comma 8, le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale presso:
 - a. Gli Uffici dell'Area marina protetta o per via telematica e presentate tramite apposite procedure automatizzate sulle piattaforme informatiche messe a disposizione dall'Ente (portale PAGOPA, APP di sistema dedicate);
 - b. i campi boe, mediante il personale incaricato dall'Ente gestore, con una maggiorazione del corrispettivo stabilito al successivo art. 16.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento, i titolari di strutture per l'ormeggio delle unità da diporto nei porti dell'area marina protetta sono tenuti ad acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo di cui all'art. 18;
4. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 17, comma 6, del REO, gli specchi acquei, dove sono installati stagionalmente i campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, sono delimitati dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati negli stralci cartografici di seguito riportati:

a. Faraglione Ovest (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 15,675"	E12° 18' 6,109"
2	N37° 57' 20,853"	E12° 18' 20,444"
3	N37° 57' 15,511"	E12° 18' 23,295"
4	N37° 57' 11,041"	E12° 18' 11,752"

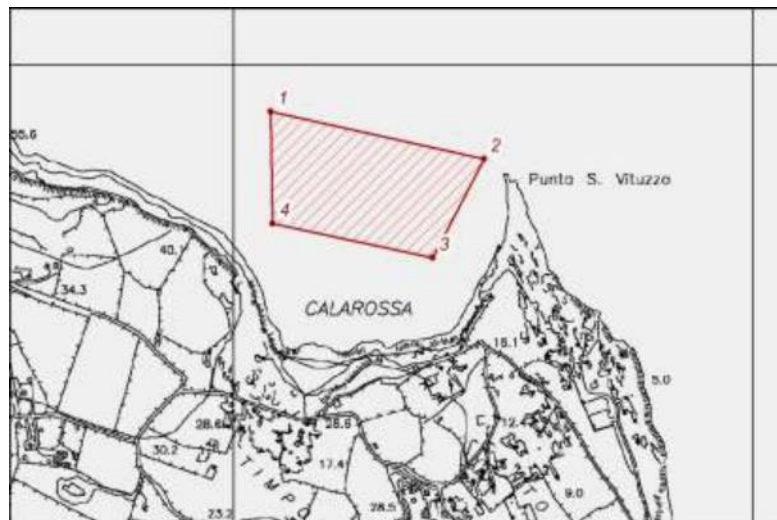
b. Faraglione Est (Zona B, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 18,507"	E12° 18' 32,323"
2	N37° 57' 10,241"	E12° 18' 40,169"
3	N37° 57' 8,403"	E12° 18' 36,334"
4	N37° 57' 11,333"	E12° 18' 31,610"



c Cala Rossa (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 34,469"	E12° 21' 40,747"
2	N37° 55' 31,875"	E12° 21' 57,649"
3	N37° 55' 25,608"	E12° 21' 53,821"
4	N37° 55' 27,463"	E12° 21' 41,147"



d) Bue Marino (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 57,153"	E12° 22' 14,414"
2	N37° 54' 56,135"	E12° 22' 19,348"
3	N37° 54' 38,383"	E12° 22' 13,514"
4	N37° 54' 39,401"	E12° 22' 8,580"



e. Cala Azzurra (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 26,591"	E12° 21' 35,970"
2	N37° 54' 27,558"	E12° 21' 47,863"
3	N37° 54' 22,240"	E12° 21' 48,551"
4	N37° 54' 21,256"	E12° 21' 36,663"



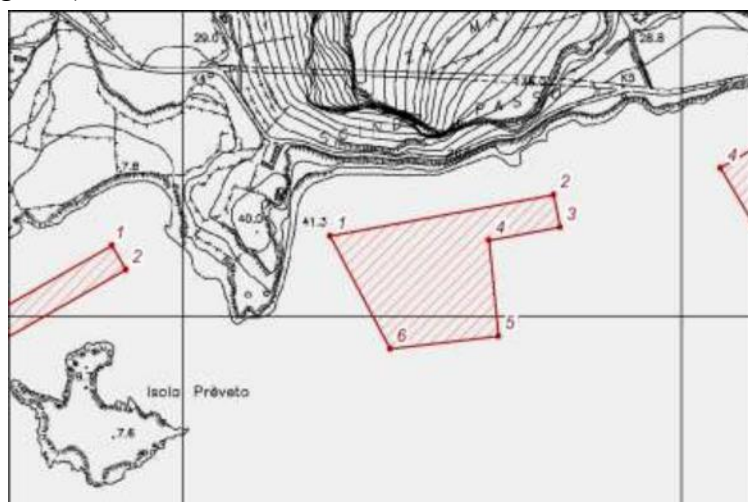
f. Marasolo (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 12,432"	E12° 19' 1,251"
2	N37° 55' 2,873"	E12° 19' 8,903"
3	N37° 55' 1,280"	E12° 19' 5,732"
4	N37° 55' 10,840"	E12° 18' 58,081"



g. Scindo Passo (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 5,702"	E12° 18' 26,249"
2	N37° 55' 8,823"	E12° 18' 44,460"
3	N37° 55' 6,699"	E12° 18' 45,040"
4	N37° 55' 5,708"	E12° 18' 39,255"
5	N37° 54' 59,513"	E12° 18' 40,266"
6	N37° 54' 58,495"	E12° 18' 31,419"



h. Preveto (Zona C, Isola di Favignana);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 4,690"	E12° 18' 8,364"
2	N37° 55' 3,129"	E12° 18' 9,566"
3	N37° 54' 54,100"	E12° 17' 50,877"
4	N37° 54' 55,661"	E12° 17' 49,675"



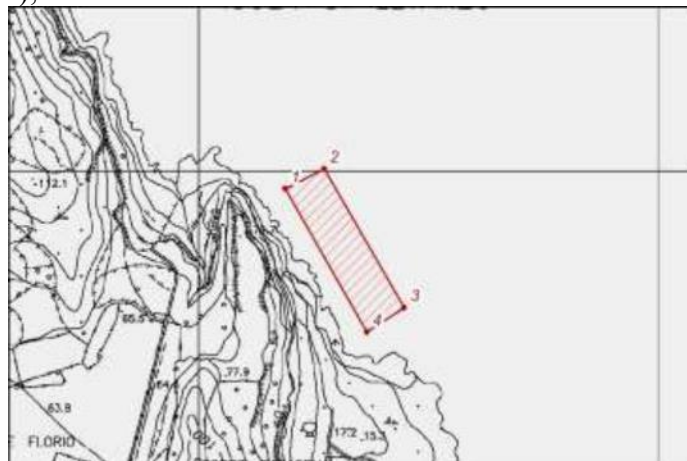
i. **Capo Grosso (Zona B, Isola di Levanzo);**

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 55,097"	E12° 19' 41,846"
2	N38° 1' 9,694"	E12° 19' 49,153"
3	N38° 1' 8,318"	E12° 19' 54,473"
4	N38° 0' 53,382"	E12° 19' 46,367"



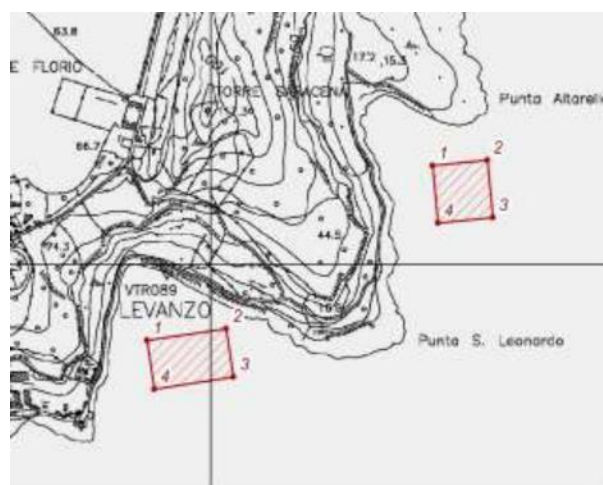
j. **Punta Altarella (Zona C, Isola di Levanzo);**

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,600"	E12° 20' 55,278"
2	N37° 59' 56,065"	E12° 20' 58,732"
3	N37° 59' 46,413"	E12° 21' 6,229"
4	N37° 59' 44,631"	E12° 21' 2,921"



k. **Cala Minnola (Zona C, Isola di Levanzo);**

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,346"	E12° 21' 7,373"
2	N37° 59' 30,803"	E12° 21' 12,061"
3	N37° 59' 26,945"	E12° 21' 12,662"
4	N37° 59' 26,488"	E12° 21' 7,974"



l. **Cala Fredda (Zona C, Isola di Levanzo);**

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 17,995"	E12° 20' 43,437"
2	N37° 59' 18,955"	E12° 20' 50,183"
3	N37° 59' 15,695"	E12° 20' 50,924"
4	N37° 59' 14,734"	E12° 20' 44,178"

m. Cala Tramontana (Zona B, Isola di Levanzo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 32,610"	E12° 19' 29,624"
2	N38° 0' 41,917"	E12° 19' 39,284"
3	N38° 0' 37,761"	E12° 19' 44,569"
4	N38° 0' 31,840"	E12° 19' 38,029"
5	N38° 0' 31,088"	E12° 19' 33,192"

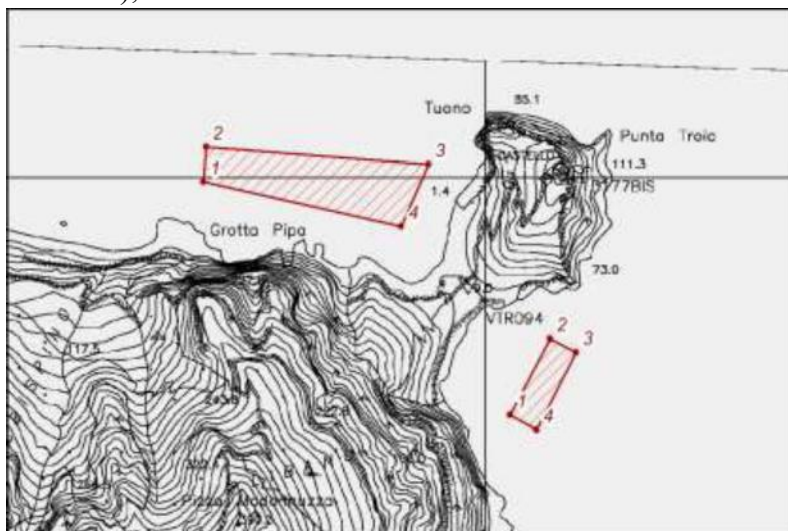


n. Scalo Maestro (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 30,540"	E12° 3' 21,840"
2	N37° 59' 32,670"	E12° 3' 21,960"
3	N37° 59' 32,041"	E12° 3' 39,322"
4	N37° 59' 28,153"	E12° 3' 37,350"

o. Cala Manione (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,740"	E12° 3' 46,260"
2	N37° 59' 21,540"	E12° 3' 49,200"
3	N37° 59' 20,760"	E12° 3' 51,240"
4	N37° 59' 15,900"	E12° 3' 48,360"

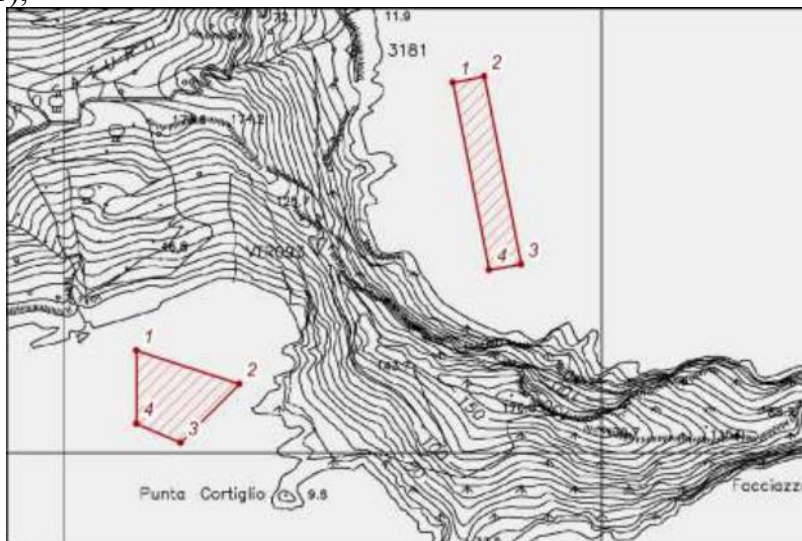


p. Finocchio marino (Zona C, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 13,320"	E12° 4' 59,820"
2	N37° 57' 13,740"	E12° 5' 2,220"
3	N37° 57' 2,520"	E12° 5' 5,460"
4	N37° 57' 2,100"	E12° 5' 3,060"

q. Conca (Zona B, Isola di Marettimo);

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 56,599"	E12° 4' 36,410"
2	N37° 56' 54,779"	E12° 4' 44,339"
3	N37° 56' 51,112"	E12° 4' 40,009"
4	N37° 56' 52,207"	E12° 4' 36,606"



6. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 17, comma 5 del REO, all'interno dei campi boe è consentito l'ormeggio di 1 (una) unità navale per ogni singolo gavitello
7. A rettifica di quanto disposto all'art. 17, comma 5, lettera c), del REO, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio, ai fini della salvaguardia della sicurezza marittima, non è consentita la balneazione, fatto salvo specifiche disposizioni emanate dall'Autorità Marittima competente.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio presso i campi boe di cui al precedente comma 5:
 - a) non è consentito l'ormeggio in caso di condizioni meteo-marine avverse;
 - b) il comandante dell'unità da diporto ormeggiata è tenuto a vigilare costantemente sul corretto uso degli elementi mobili e fissi predisposti dall'Ente gestore per consentire l'ormeggio, al fine di evitare qualsiasi danno ai medesimi, a terzi ed all'imbarcazione ormeggiata.

Articolo 8 - Ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni previste all'art. 18, comma 4 del REO, nella zona B di Marettimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana di cui al precedente articolo 5, comma 3.
2. Ad integrazione delle disposizioni previste all'art. 18, comma 5, del REO, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo REO, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio alle unità navali a trazione velica, a remi, a pedali o con propulsore elettrico, al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.
3. Ad integrazione delle disposizioni previste all'art. 18, comma 3, del REO, in esito alle

attività di monitoraggio svolte dall'Ente gestore, nelle zone B e C dell'Area marina protetta sono individuate le seguenti "aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale", dove non è consentito l'ancoraggio, ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84, individuati negli stralci cartografici di seguito riportati e in quello presente al precedente art. 4, comma 4:

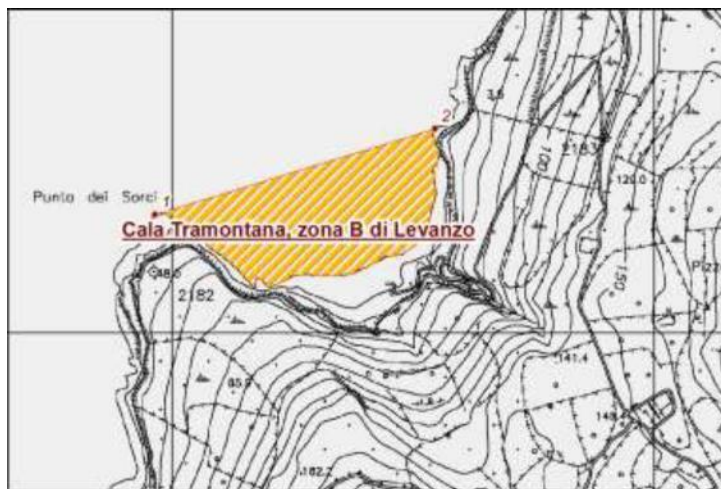
a. Capo Grosso, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 1' 0,187"	E12° 19' 53,863"
2	N38° 1' 5,417"	E12° 19' 46,163"
3	N38° 1' 21,505"	E12° 19' 58,436"
4	N38° 1' 21,436"	E12° 20' 8,793"
5	N38° 1' 14,197"	E12° 20' 7,937"



b. Cala Tramontana, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 34,116"	E12° 19' 22,651"
2	N38° 0' 40,425"	E12° 19' 46,265"



c. Cala del genovese, zona B di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N38° 0' 10,556"	E12° 19' 16,956"
2	N38° 0' 11,889"	E12° 19' 16,613"
3	N38° 0' 12,367"	E12° 19' 15,023"
4	N38° 0' 17,391"	E12° 19' 17,986"
5	N38° 0' 16,276"	E12° 19' 20,819"

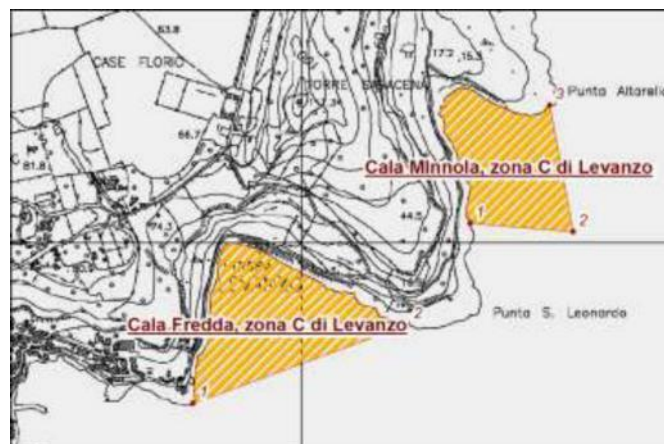


d. Cala Fredda, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 11,192"	E12° 20' 39,018"
2	N37° 59' 17,430"	E12° 20' 58,740"

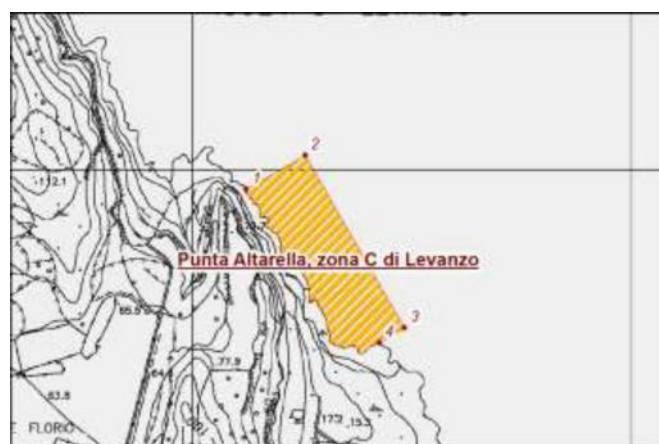
e. Cala Minnola, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 25,006"	E12° 21' 4,228"
2	N37° 59' 24,626"	E12° 21' 13,838"
3	N37° 59' 33,869"	E12° 21' 11,309"



f. Punta Altarella, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 54,317"	E12° 20' 52,665"
2	N37° 59' 56,938"	E12° 20' 58,054"
3	N37° 59' 44,390"	E12° 21' 7,800"
4	N37° 59' 43,252"	E12° 21' 5,460"

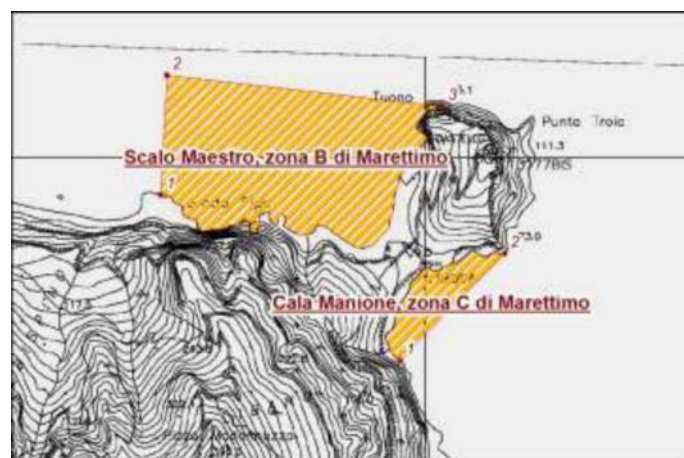


g. Scalo Maestro, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 28,058"	E12° 3' 20,065"
2	N37° 59' 36,624"	E12° 3' 20,271"
3	N37° 59' 35,000"	E12° 3' 45,155"

h. Cala Manione, zona C di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 16,741"	E12° 3' 42,109"
2	N37° 59' 24,622"	E12° 3' 51,189"

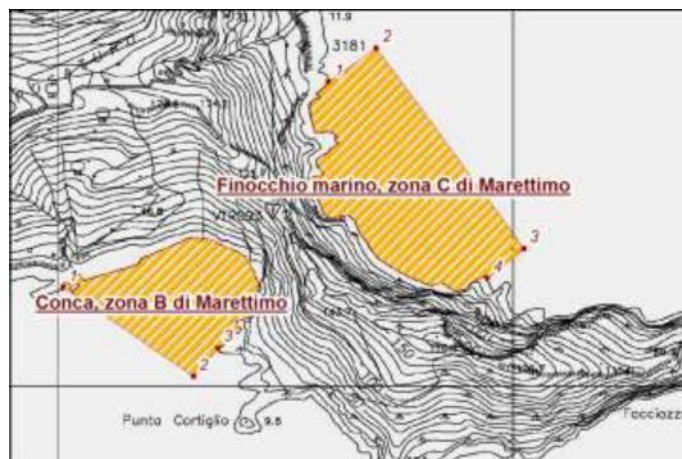


i. Conca, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 57,329"	E12° 4' 31,306"
2	N37° 56' 51,275"	E12° 4' 43,290"
3	N37° 56' 53,343"	E12° 4' 45,382"

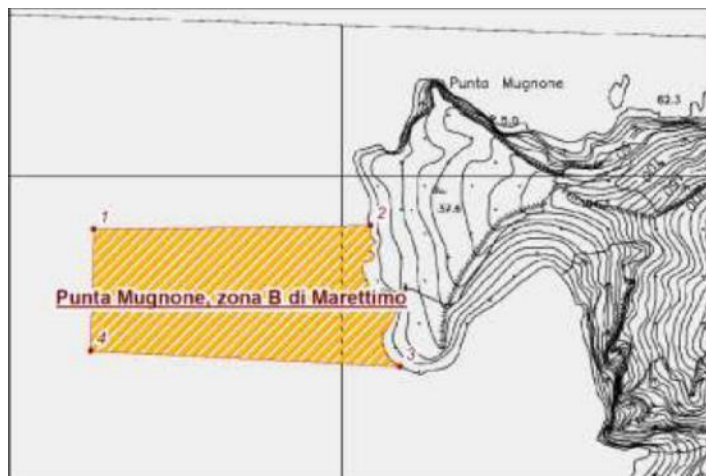
j. Finocchio marino, zona C di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 12,575"	E12° 4' 54,579"
2	N37° 57' 15,072"	E12° 4' 58,795"
3	N37° 57' 1,098"	E12° 5' 12,624"
4	N37° 56' 58,939"	E12° 5' 9,424"



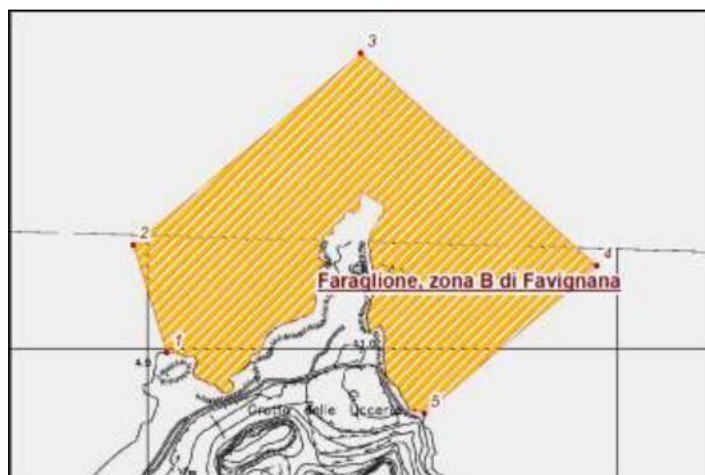
k. Punta Mugnone, zona B di Marettimo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 24,039"	E12° 1' 19,629"
2	N37° 59' 24,892"	E12° 1' 43,559"
3	N37° 59' 15,348"	E12° 1' 46,519"
4	N37° 59' 15,730"	E12° 1' 19,687"



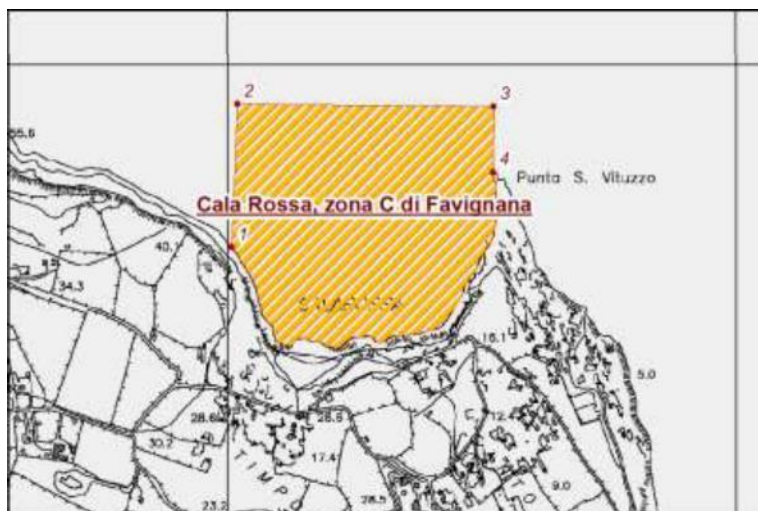
l. Faraglione, zona B di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 57' 9,676"	E12° 18' 11,335"
2	N37° 57' 17,021"	E12° 18' 8,142"
3	N37° 57' 30,689"	E12° 18' 27,466"
4	N37° 57' 16,517"	E12° 18' 48,551"
5	N37° 57' 6,008"	E12° 18' 33,891"



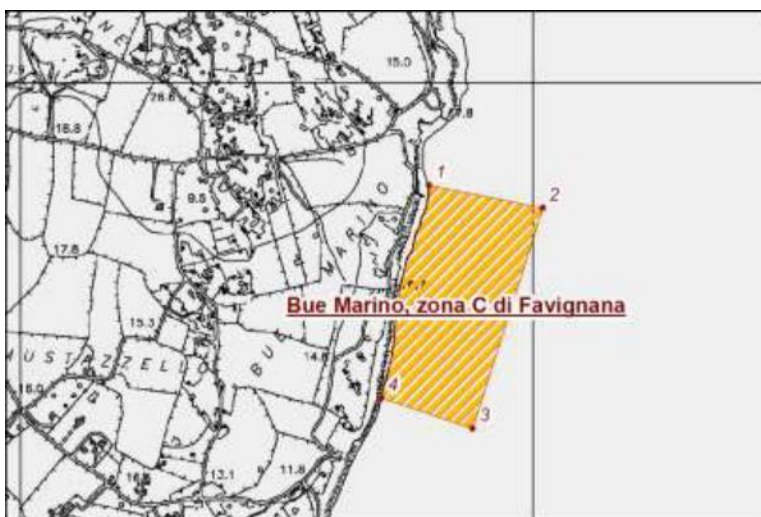
m. Cala Rossa, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 25,738"	E12° 21' 38,425"
2	N37° 55' 34,859"	E12° 21' 38,567"
3	N37° 55' 35,179"	E12° 21' 59,197"
4	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"



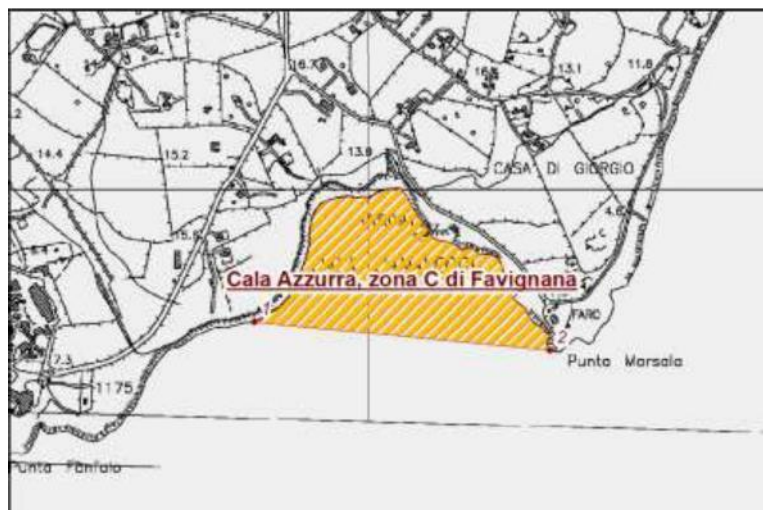
n. Bue Marino, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 59,143"	E12° 22' 11,714"
2	N37° 54' 57,935"	E12° 22' 20,878"
3	N37° 54' 43,849"	E12° 22' 15,777"
4	N37° 54' 45,598"	E12° 22' 8,403"



o. Cala Azzurra, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"



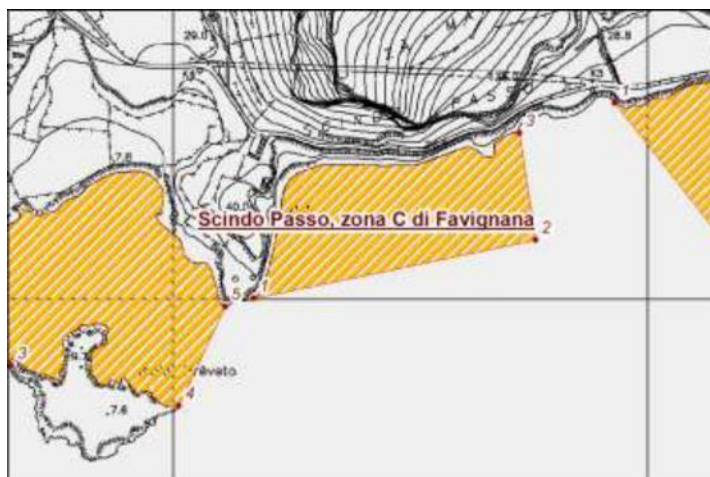
p. Marasolo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 14,529"	E12° 18' 51,911"
2	N37° 54' 58,049"	E12° 19' 9,263"



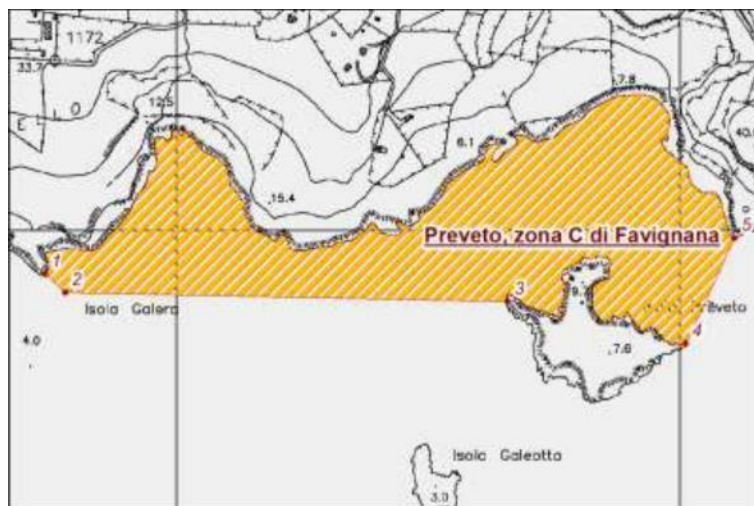
q. Scindo Passo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 0,458"	E12° 18' 21,277"
2	N37° 55' 4,999"	E12° 18' 45,432"
3	N37° 55' 12,292"	E12° 18' 43,763"



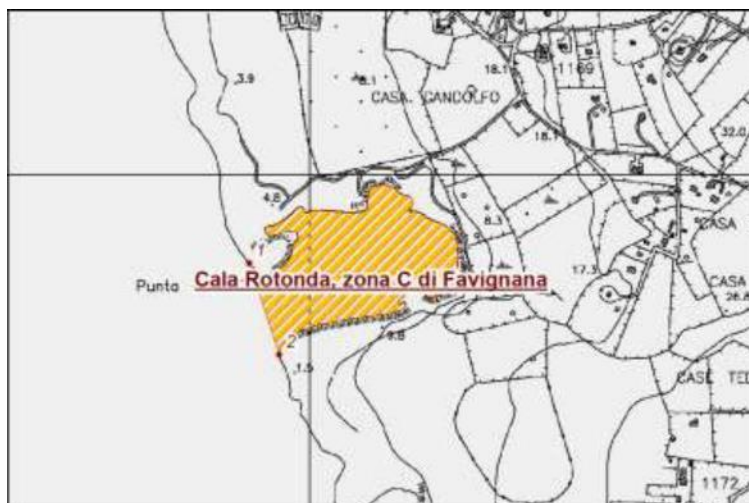
r. Preveto, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 56,257"	E12° 17' 22,881"
2	N37° 54' 55,088"	E12° 17' 24,575"
3	N37° 54' 55,358"	E12° 18' 0,549"
4	N37° 54' 52,955"	E12° 18' 15,118"
5	N37° 54' 59,818"	E12° 18' 18,841"



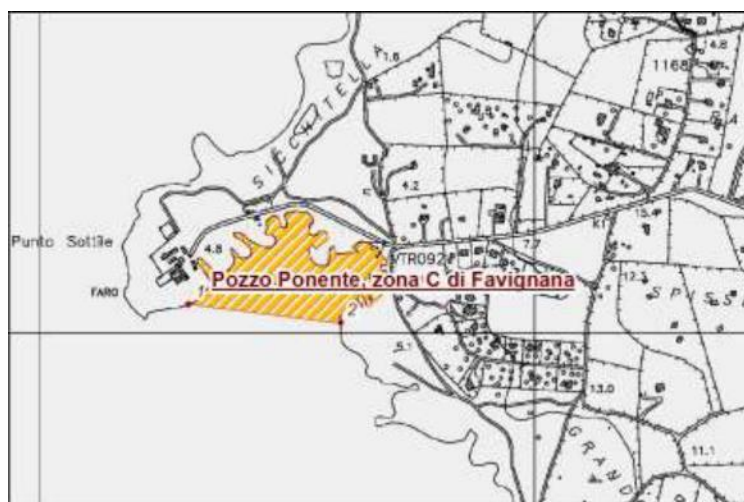
s. Cala Rotonda, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 24,890"	E12° 16' 46,600"
2	N37° 55' 19,055"	E12° 16' 49,286"



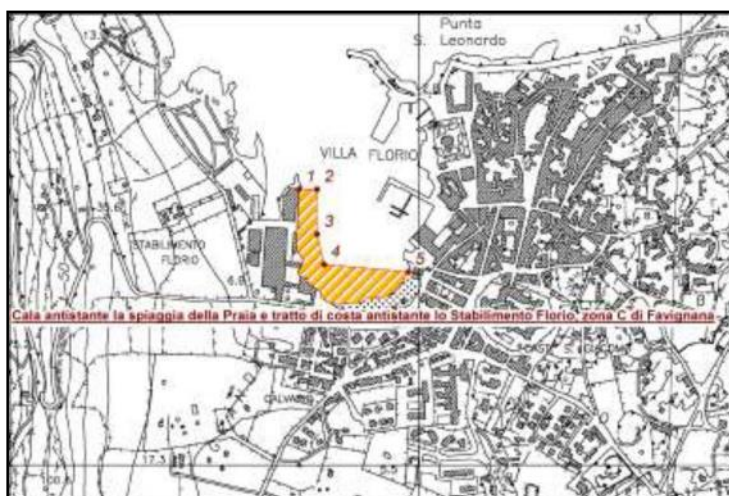
t. Pozzo Ponente, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 56' 4,406"	E12° 16' 21,493"
2	N37° 56' 3,491"	E12° 16' 34,083"



u. Cala antistante la spiaggia della Praia e tratto di costa antistante lo Stabilimento Florio, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 52,718"	E12° 19' 24,191"
2	N37° 55' 52,753"	E12° 19' 25,713"
3	N37° 55' 49,737"	E12° 19' 25,823"
4	N37° 55' 47,752"	E12° 19' 26,480"
5	N37° 55' 47,408"	E12° 19' 33,611"



4. All'interno delle aree di cui alle lettere da d) a t) del precedente comma 3, situate in zona C, l'ancoraggio è consentito esclusivamente al di fuori dei campi ormeggio eventualmente presenti¹, dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima, alle seguenti unità:
 - a) natanti, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
 - b) imbarcazioni, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
 - c) navi da diporto di lunghezza fuori tutto fino a m 40, ad una distanza minima di 200 m dalla costa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi.
 - d) navi da diporto di lunghezza fuori tutto superiore a m 40, ad una distanza minima di 400 m dalla costa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi.
5. Nell'area di cui alla lettera c) del precedente comma 3, l'ancoraggio è consentito esclusivamente, previa autorizzazione, ai natanti di proprietà dei soggetti residenti nel Comune di Favignana.
6. Ai fini della conservazione dell'ecosistema marino dell'area antistante la Praia e lo Stabilimento Florio, e di proteggere dall'inquinamento e dall'erosione la spiaggia della Praia, nell'area di cui alla lettera u) del precedente comma 3, nelle more della realizzazione di idonei interventi di recupero ambientale e della realizzazione di un campo ormeggio per il diporto, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta di unità da diporto di ogni genere e tipo sull'arenile, la pesca e le immersioni subacquee, nonché la posa di manufatti, corpi morti, catenarie e pontili, anche a carattere transitorio. Ai fini della tutela del sito di aggregazione della specie *Myliobatis aquila* nell'isola di Marettime, individuato nello stralcio cartografico riportato al precedente art. 4, comma 4, dal 01 agosto al 31 dicembre è vietato l'ancoraggio.
7. Il divieto all'ancoraggio notturno di cui al precedente comma 5, all'interno delle aree situate in zona C di cui alle lettere da d) a t) del precedente comma 4, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima competente, è sospeso fino al completamento dell'installazione dei campi ormeggio per il diporto ivi previsti.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 comma 2, del Regolamento, per l'ancoraggio in zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, il proprietario del natante può indicare, all'atto dell'istanza, i nominativi dei parenti di primo grado/coniuge a cui è consentita la conduzione del natante autorizzato
9. Ai fini di consentire l'adeguata azione di tutela delle aree ad elevata sensibilità ambientale individuate, la distanza minima tra i natanti/imbarcazioni deve avere un raggio di rotazione intorno all'ancora di 25 m, ponendo così i mezzi alla distanza minima di 50 m l'uno dall'altro.
10. Il sistema di contingentamento prevede un massimo di imbarcazioni presenti nelle aree sensibili come da tabella sotto riportata:

¹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b del Regolamento dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi".

Area di contingentamento rappresentata con già esclusa la fascia di 50 mt di distanza dalla costa

Let	Area Sensibile	ha	1 ancoraggio ogni 50 mt
d	Cala Fredda, zona C di Levanzo	8,67	44
e	Cala Minnola, zona C di Levanzo	6,64	34
m	Cala Rossa, zona C di Favignana	21,59	110
n	Bue Marino, zona C di Favignana	9,18	47
o	Cala Azzurra, zona C di Favignana	9,98	51
p	Marasolo, zona C di Favignana	15,97	81
q	Scindo Passo, zona C di Favignana	12,15	62
r	Preveto, zona C di Favignana	31,15	159
		121,99	1963

11. Tale sistema di contingentamento è in vigore dalla 15 luglio al 15 settembre compresi.

12. Nel periodo indicato al comma precedente, le autorizzazioni settimanali e giornaliere per i non residenti relativamente alle attività di Ancoraggio, Noleggio e Locazione settimanale, dovranno osservare il divieto di ancoraggio nelle aree sensibili della tabella sopra riportata.

13. Le aree sensibili interessate dal provvedimento di contingentamento sono di seguito riportate:

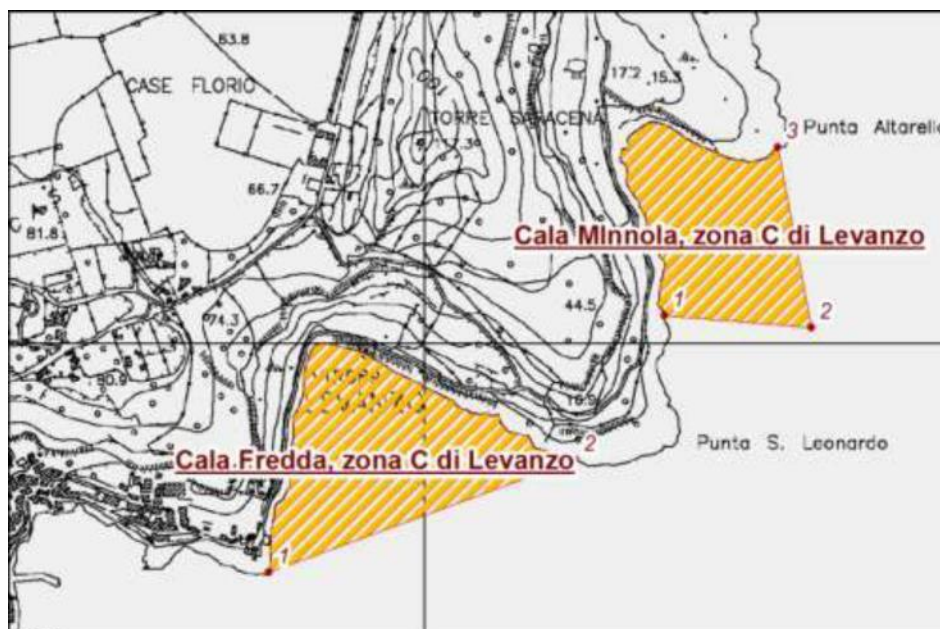
Per Isola di Levanzo

d. Cala Fredda, zona C di Levanzo;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 11,192"	E12° 20' 39,018"
2	N37° 59' 17,430"	E12° 20' 58,740"

e. Cala Minnola, zona C di Levanzo;

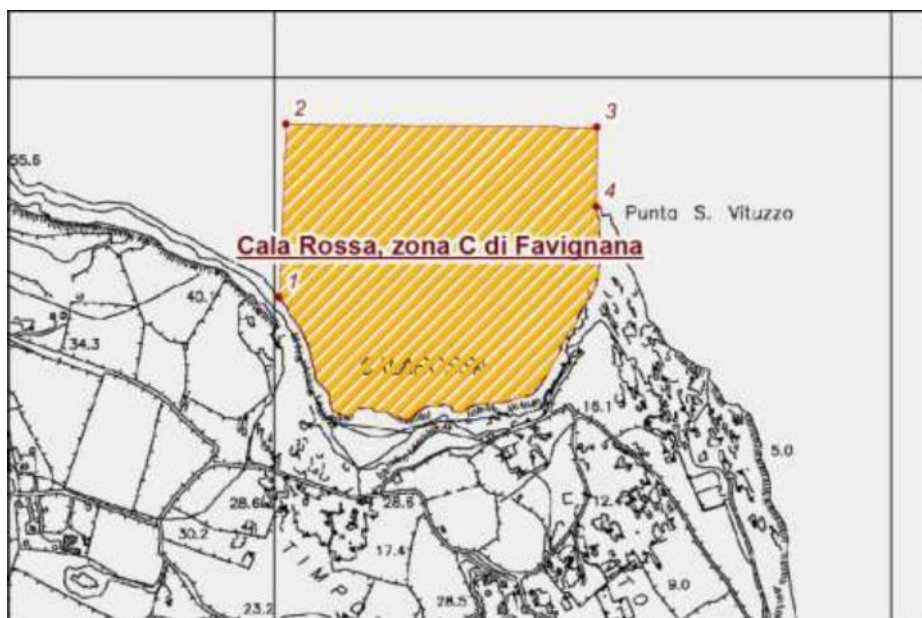
Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 25,006"	E12° 21' 4,228"
2	N37° 59' 24,626"	E12° 21' 13,838"
3	N37° 59' 33,869"	E12° 21' 11,309"



Per Isola di Favignana

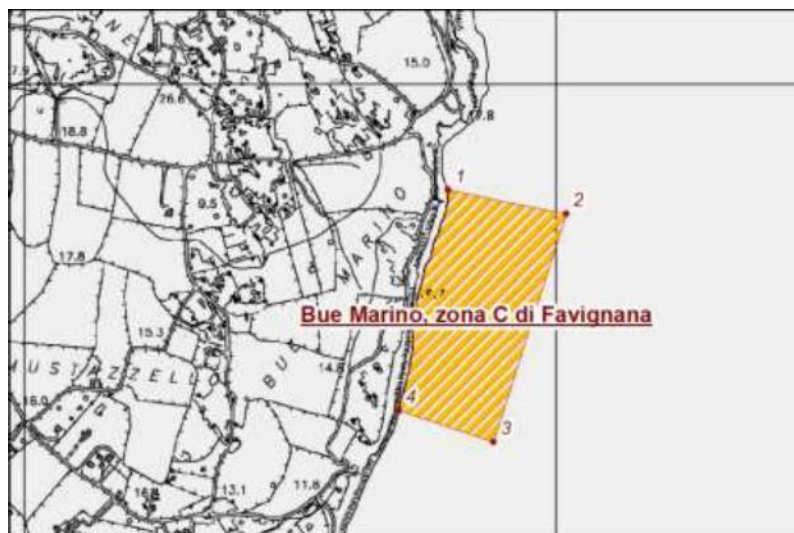
m. Cala Rossa, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 25,738"	E12° 21' 38,425"
2	N37° 55' 34,859"	E12° 21' 38,567"
3	N37° 55' 35,179"	E12° 21' 59,197"
4	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"



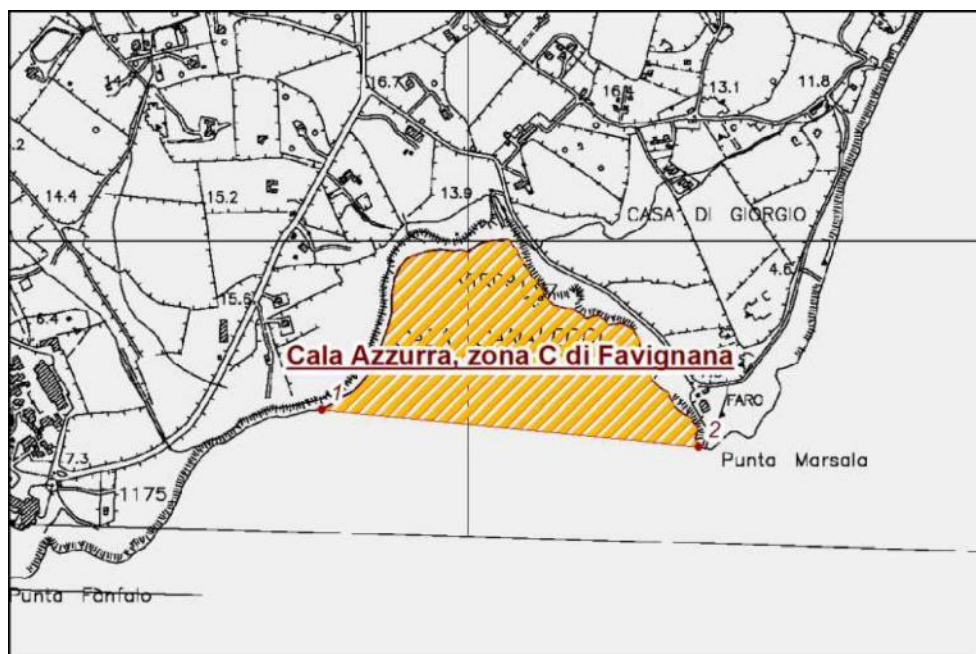
n. Bue Marino, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 59,143"	E12° 22' 11,714"
2	N37° 54' 57,935"	E12° 22' 20,878"
3	N37° 54' 43,849"	E12° 22' 15,777"
4	N37° 54' 45,598"	E12° 22' 8,403"



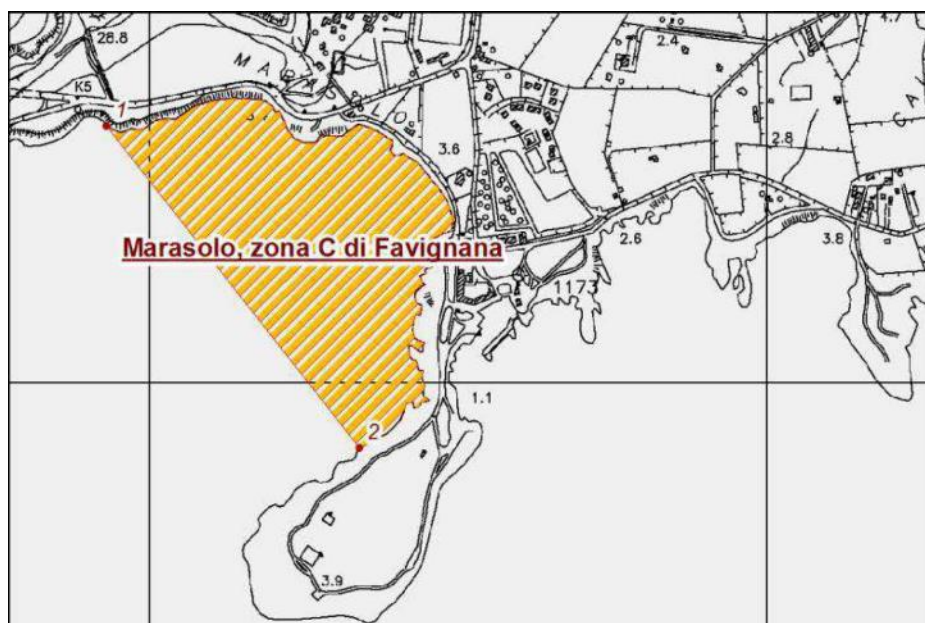
o. Cala Azzurra, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"



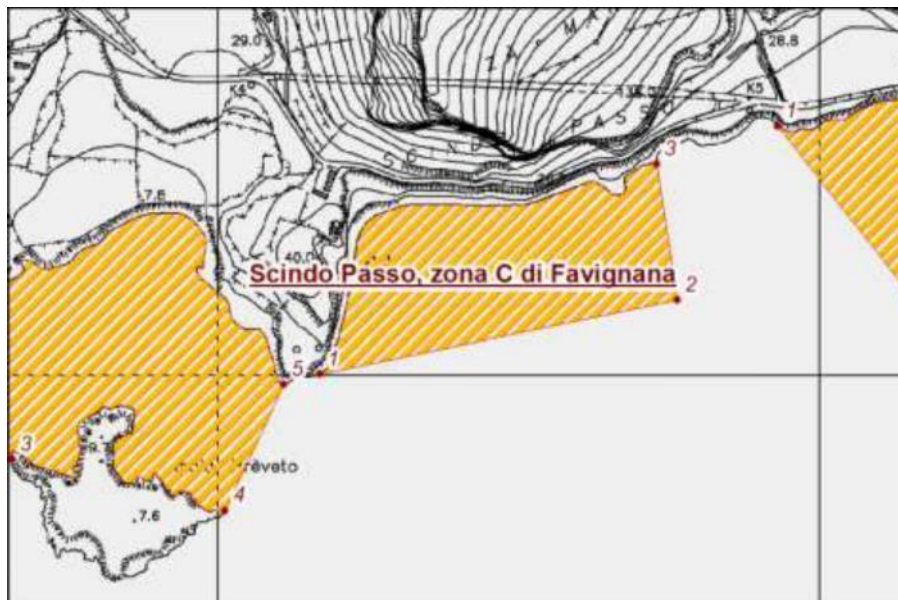
p. Marasolo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 14,529"	E12° 18' 51,911"
2	N37° 54' 58,049"	E12° 19' 9,263"



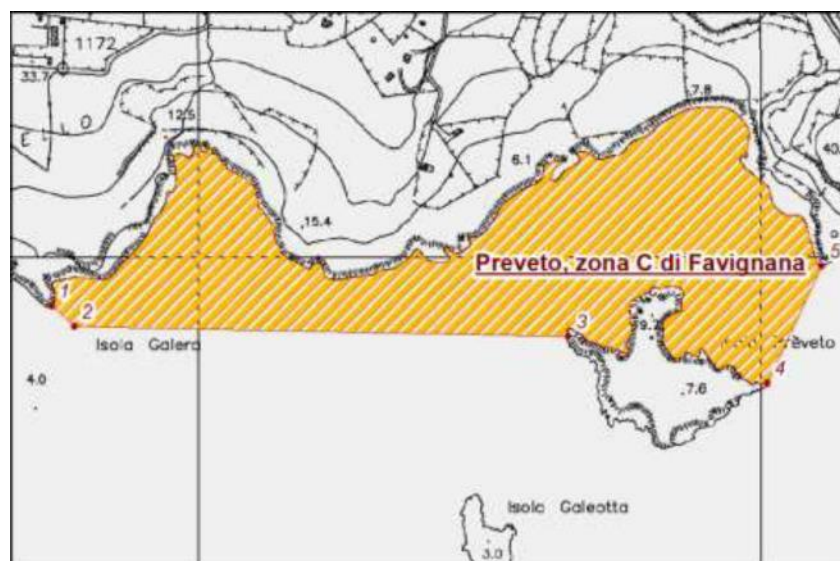
q. Scindo Passo, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 0,458"	E12° 18' 21,277"
2	N37° 55' 4,999"	E12° 18' 45,432"
3	N37° 55' 12,292"	E12° 18' 43,763"



r. Preveto, zona C di Favignana;

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 56,257"	E12° 17' 22,881"
2	N37° 54' 55,088"	E12° 17' 24,575"
3	N37° 54' 55,358"	E12° 18' 0,549"
4	N37° 54' 52,955"	E12° 18' 15,118"
5	N37° 54' 59,818"	E12° 18' 18,841"

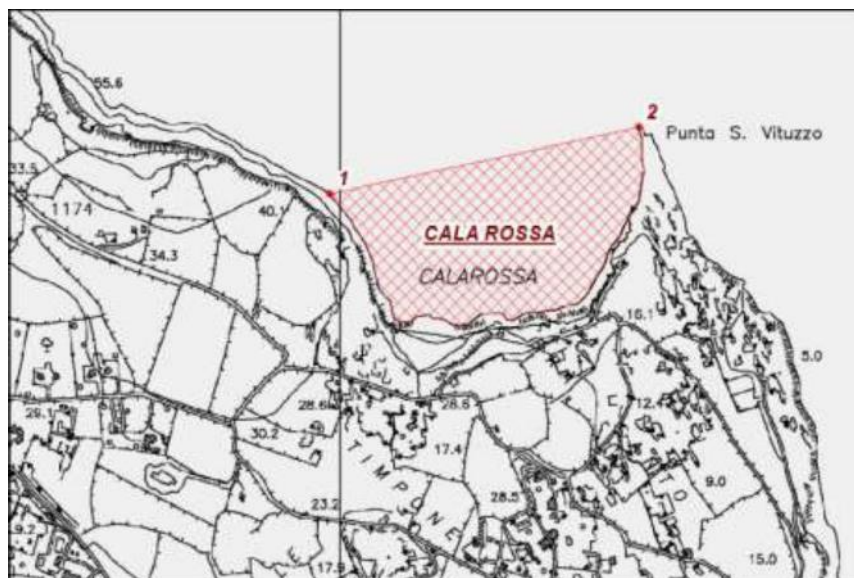


Articolo 9 - Attività di trasporto passeggeri

1. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 19, comma 16, del REO, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri è di **10 (dieci)**, con un massimo di **2 (due)** autorizzazioni rilasciabili per singolo armatore residente nel Comune di Favignana, e un massimo di **1 (una)** autorizzazione per gli armatori non residenti.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto passeggeri di cui al precedente comma, l'Ente gestore seleziona le 10 unità da autorizzare tenendo conto dei principi di premialità ambientale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del REO, adottando i seguenti criteri:
 - a) rispetto delle norme del decreto istitutivo, del Regolamento e del Disciplinare integrativo dell'AMP nel corso delle precedenti annualità;
 - b) possesso sulle unità navali di casse per la raccolta dei liquami di scolo, munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - c) lunghezza, stazza lorda e portata massima passeggeri dell'unità navale;
 - d) ulteriori requisiti di ecocompatibilità dell'unità navale, purché attestati da apposito ente riconosciuto;
 - e) possesso dell'autorizzazione ad operare in AMP all'entrata in vigore del Regolamento;
 - f) n. di anni di possesso di regolare autorizzazione;
 - g) regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente gestore;
 - h) possesso del marchio di qualità ambientale del servizio di trasporto passeggeri rilasciato dall'Area marina protetta;
 - i) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. Ai fini della selezione di cui al precedente comma 2, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori del settore, e entro i successivi 30 giorni perfeziona la graduatoria dei soggetti autorizzabili, sulla base dei criteri di premialità ambientale e di una griglia di valutazione resa nota all'atto dell'avviso pubblico.
4. Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili sulle 10 unità adibite al trasporto passeggeri non potrà superare il limite giornaliero di 2.000 persone. L'Ente gestore stabilisce il n. massimo di passeggeri autorizzati per ciascuna unità navale, applicando una uguale riduzione percentuale al carico massimo trasportabile delle medesime unità, secondo quanto dichiarato dall'armatore all'atto dell'istanza. La riduzione percentuale è desunta in base alla differenza tra il totale dei passeggeri trasportabili nelle 10 unità autorizzate e il limite giornaliero massimo di passeggeri autorizzabili (2.000).
5. Le attività di trasporto passeggeri lungo le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore sono consentite esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) con partenza da un porto prestabilito e rotta lungo itinerari concordati con l'Ente gestore, salvo il successivo punto c);
 - b) gli armatori sono tenuti a relazionare mensilmente all'Ente gestore sul numero dei passeggeri imbarcati e sulle soste effettuate in porto e lungo l'itinerario di viaggio;
 - c) per ciascuna isola, sono consentite due soste di massimo 45 minuti in aree concordate con l'Ente gestore, che assicurino il ridosso in funzione delle condizioni meteo marine presenti. Ai fini di una maggiore tutela delle aree di elevata sensibilità ambientale, è vietato l'accesso alle unità adibite al trasporto nelle aree riportate di seguito individuate:

Cala Rossa, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 55' 26,736"	E12° 21' 37,394"
2	N37° 55' 30,975"	E12° 21' 59,291"



Cala Azzurra, a Favignana, all'interno della congiungente le seguenti coordinate, riportate nel sottostante stralcio cartografico:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 54' 23,871"	E12° 21' 31,181"
2	N37° 54' 22,565"	E12° 21' 54,901"

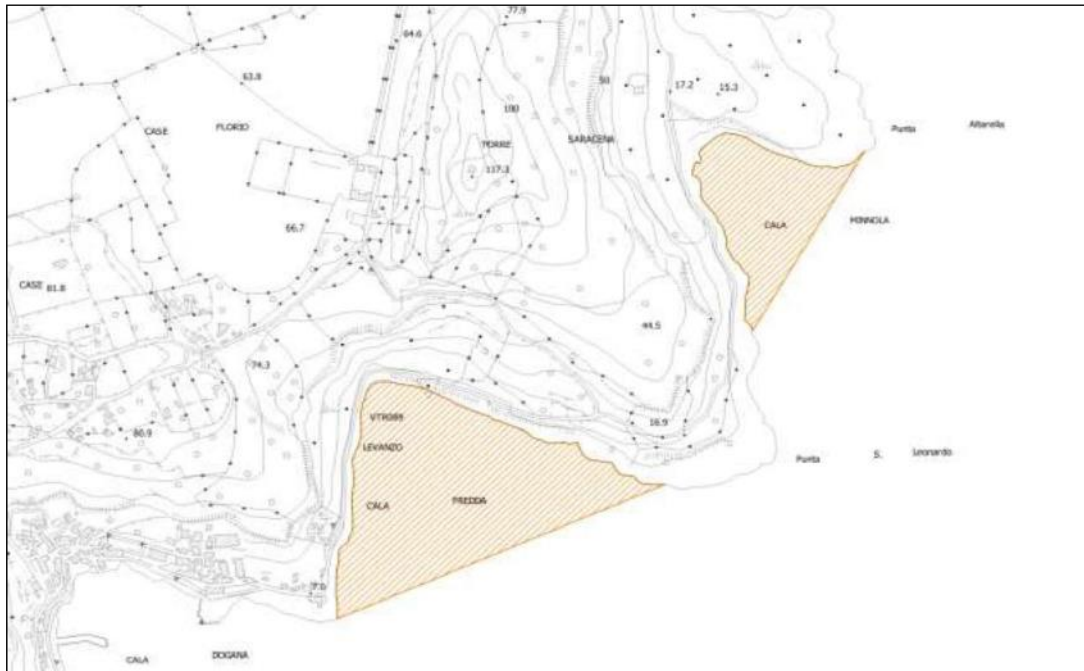


Cala Fredda, zona C di Levanzo:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 11,192"	E12° 20' 39,018"
2	N37° 59' 17,430"	E12° 20' 58,740"

Cala Minnola, zona C di Levanzo:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	N37° 59' 25,006"	E12° 21' 4,228"
2	N37° 59' 24,626"	E12° 21' 13,838"



- d) nel corso delle attività di trasporto passeggeri, ai sensi del comma 15 dell'Art. 19 del Regolamento, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore, e di imbarcare, a richiesta, il personale dell'Ente gestore preposto ai servizi di informazione e al controllo dell'area marina protetta.
6. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri possono sostituire o modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all'Ente gestore il trasferimento della relativa autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili stabilito al precedente comma 4. Qualora la nuova unità preveda una portata passeggeri maggiore della precedente, l'Ente gestore applicherà una ulteriore riduzione percentuale al n. massimo di passeggeri autorizzati per la predetta unità navale, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 19, comma 14, del REO.
 7. Ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nell'area marina protetta, gli armatori sono tenuti a riscuotere, per ogni spedizione ed escursione all'interno dell'Area marina medesima, il contributo di ingresso pari ad Euro 5,00 (Euro cinque), per ogni singolo passeggero, esclusi i bambini fino ai 5 anni di età. A tal fine, gli armatori titolari delle unità adibite ad attività di trasporto passeggeri devono stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta dovrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.

Articolo 10 - Attività di visite guidate

1. Ad integrazione dell'articolo 19, comma 2 del REO, le attività di visite guidate sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un massimo di 12 passeggeri per unità.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del REO, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di visite guidate natanti di proprietà di imprese residenti nel Comune di Favignana, per un numero massimo autorizzabile di **90 (novanta)** unità in totale.
3. Nella zona A di Marettimo è consentito l'accesso alle grotte, a lento moto, alle unità navali di proprietà dei residenti nel comune di Favignana già autorizzate dall'Ente gestore per lo svolgimento di visite guidate ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b), del Regolamento, purché dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
4. Ai fini dello svolgimento delle visite guidate nella zona A di Marettimo da parte delle unità navali adibite a tale scopo di proprietà dei residenti nel Comune di Favignana, autorizzate per un numero massimo giornaliero di 5 unità ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera b), del REO, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Ente gestore, con congruo preavviso, il calendario delle relative uscite.
5. Nella zona A di Marettimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore allo svolgimento di visite guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni, esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca.
6. A fronte di un monitoraggio dell'impatto delle attività di visite guidate sull'ambiente marino e di un controllo sull'efficacia della misura gestionale delle attività, l'operatore economico è tenuto a compilare il registro delle attività come predisposto dall'Ente gestore e consegnarlo entro e non oltre il 30 ottobre c.a.

Articolo 11 – Attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, del REO, per lo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione unità da diporto è disposto quanto segue:
 - a) nelle zone B, C e D, ai fini del contingentamento dei flussi per compatibilità ambientale, è consentito imbarcare un massimo di:
 - i. 30 (trenta) persone per le attività di locazione;
 - ii. 12 (dodici) persone per le attività di noleggio;
 - b) il numero massimo di autorizzazioni annuali rilasciabili per le unità da diporto a motore adibite a noleggio e locazione è di **250 (duecentocinquanta)**;
 - c) del predetto numero massimo di unità autorizzabili, il 80% è riservato ad operatori residenti;
 - d) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni delle unità di cui al precedente punto b), l'Ente gestore provvede alla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori del settore, secondo le specifiche:
 - **160 (centosessanta)** unità destinate alla locazione: il numero massimo di unità autorizzabili per operatore è pari a n° **15 (quindici)**; terminata la fase di valutazione di cui alla lett. d), in caso di slot rimanenti e disponibili, queste saranno distribuite a step di **1 (una)** unità per ogni operatore in graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità; in ogni caso non sono autorizzabili più di **20 (venti)** unità per operatore;
 - **90 (novanta)** unità destinate al noleggio, il numero massimo di unità autorizzabili per operatore è pari a n° **5 (cinque)**; terminata la fase di valutazione di cui alla lett. d), in caso di slot rimanenti e disponibili, queste saranno distribuite a step di **1 (una)** unità per ogni operatore in graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità; in ogni caso non sono autorizzabili più di **7 (sette)** unità per operatore;
 - e) L'Ente gestore, entro i successivi 30 giorni dalla chiusura dell'avviso, perfeziona una graduatoria, secondo gli elementi e le caratteristiche individuate nell'avviso pubblico;

- f) Le unità da diporto autorizzate a svolgere servizi di locazione e noleggio nell'Area marina protetta sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
2. Sono tenuti alla richiesta dell'autorizzazione all'Ente gestore anche i soggetti che svolgono le attività di noleggio occasionale di unità da diporto di cui all'art. 49 bis del D.L. 18 luglio 2012 e ss.mm.ii, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) il numero massimo di autorizzazioni giornaliere rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio occasionale è stabilito in numero di **25 (venticinque)**;
 - b) nelle zone B, C e D l'esercizio dei servizi di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme per la navigazione da diporto e dei limiti di portata passeggeri stabiliti dalla licenza di navigazione, ma comunque imbarcando fino ad un massimo di **12 (dodici)** persone.

Articolo 12 - Attività di “*whale watching*”

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del REO, al fine di acquisire i dati di monitoraggio di quanto svolto per le attività di “*whale-watching*” nell'Area marina protetta, i soggetti e le imprese che intendono svolgere tale attività devono, richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 18.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al *whale-watching* è necessario che l'operatore richiedente dimostri il possesso di specifica attestazione di partecipazione a corsi di formazione per l'attività.
3. Per le attività di *whale-watching* e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma, durante l'attività di *whale-watching*, è obbligatorio rispettare apposito codice di condotta predisposto dall'Ente gestore;
5. Le unità navali autorizzate a svolgere attività di *whale-watching* sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Articolo 13 – Pesca ricreativa e sportiva

1. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
2. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 25, comma 4, lettera a), del REO, in tutta l'Area marina protetta, in attesa delle risultanze dei monitoraggi svolti dall'Ente gestore, in applicazione del principio di precauzione, allo scopo di salvaguardare lo stato di salute della risorsa, è **vietato il prelievo e la cattura dei ricci di mare della specie *Paracentrotus lividus***.
3. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca ricreativa e sportiva". A tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. I soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, restituiscono debitamente compilati i predetti formulari godono di riduzioni per il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle successive autorizzazioni.

Articolo 14 - Pesca professionale – Piccola pesca costiera

1. Ai fini di una maggiore comprensione di quanto disposto dal REO, l'art. 23, comma 3 è meglio specificato come segue:
Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, da utilizzarsi in alternativa fra **loro in ogni singola uscita**:

- a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia **di dimensioni non inferiori** all'“11” (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca **dall'alba al tramonto**, e con maglia **di dimensioni non inferiori** all'“8” (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero **35,7²** mm per lato), per la pesca **dal tramonto all'alba**, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
 - b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
 - c) nasse, come previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di disattivazione del dispositivo di identificazione automatica (AIS), previsto per le unità da pesca di l.f.t. maggiore di 15 metri, ai sensi di legge, il Comandante dell'unità è tenuto a dare comunicazione e a fornire la motivazione all'Ente gestore al rientro in porto, pena la revoca dell'autorizzazione.
 3. Al fine di consentire una efficace sorveglianza da remoto da parte delle Autorità preposte, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del REO, nel perseguimento delle esigenze prioritarie di tutela dei fondali e delle risorse ittiche, a far data dal 1luglio 2015, le unità da pesca di l.f.t. minore di 15 m, autorizzate alla pesca a strascico in zona D e al transito in zona C, sono tenute obbligatoriamente all'utilizzo di sistemi di identificazione automatica (AIS). A partire da tale data, la mancata attivazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) comporterà la revoca o il diniego dell'autorizzazione.
 4. Il transito in zona C delle unità navali autorizzate alla pesca a strascico in zona D è consentito ad una velocità non inferiore ai 6 nodi, salvo in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e previa comunicazione alla Capitaneria di porto o all'Ente gestore.
 5. Ai fini di una maggiore comprensione di quanto disposto dal REO, l'art. 23, comma 6 è meglio specificato come segue:
In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo. Ad ulteriore integrazione di quanto stabilito al c. 3 del presente articolo, si dispone che: *“Le reti da posta, ed ivi incluse le reti da posta di tipo tremaglio usate per la cattura specifica dell'aragosta (*Palinurus elephas* o dell'astice (*Homarus gammarus*) non possono permanere in pesca per più di 48 ore, salvo per effetto di condizioni meteomarine avverse che ne rendano impossibile il recupero.”*
 6. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 23, comma 5 del REO, nella zona C di Marettimo è consentita, per un periodo massimo di 20 giorni, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca costiera delle mensole (*Spicara maena*), ai pescatori già autorizzati all'esercizio della piccola pesca costiera nella zona C dell'isola di Marettimo e ad un massimo di n. 7 unità già tradizionalmente operanti nell'area, iscritte presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) utilizzo e imbarco a bordo di massimo 20 pezze di rete da posta, per una lunghezza massima totale di 1000 metri, anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni non inferiori al “13” (20,8 mm), segnalata come previsto dalla normativa vigente. Al termine del periodo è fatto obbligo di dichiarare le catture effettuate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
 7. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 23, comma 5 del REO, nelle zone B e C è consentita, per il periodo dal 1 marzo al 15 maggio, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, la piccola pesca costiera della boga (*Boops boops*) e dello zerro o “ritunno” (*Spicara smaris*), secondo le seguenti disposizioni:
 - a) con rete da posta anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni del “13” (20,8 mm)³,

² Correzione di un mero refuso (32,5 mm) contenuto nel Regolamento.

³ Si intende il DPR n. 1639 del 1968.

segnalata come previsto dalla normativa vigente.

8. Le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Al fine di consentire la pesca al tonno rosso con metodo della Tradizionale Tonnara fissa, anche nell'ottica del mantenimento dei Saperi e Mestieri tradizionali della cultura marinara mediterranea, all'art. 23 del Regolamento è aggiunto il seguente comma 15:
“Nella zona C, tra le isole di Favignana e Levanzo, previa autorizzazione dell'Ente gestore, può essere utilizzato il sistema di pesca tradizionale denominato “Tonnara Fissa”, nel periodo dal 1 Aprile al 30 giugno, per la cattura della specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*), qualora l'impianto di Favignana risultasse in possesso di quota autorizzata dal competente Ministero, in ottemperanza alle norme vigenti in ambito internazionale, per quanto riguarda la pesca della suddetta specie soggetta, in ambito mediterraneo, ad azione di tutela.
 - a) Ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, sarà cura della Ditta titolare dell'impianto fare pervenire in tempo utile all'Ente gestore relazioni, progetti e ogni altra documentazione utile e necessaria al fine di consentire il regolare processo di valutazione e rilascio delle autorizzazioni.
 - b) Altresì, al termine di ogni annualità, si dispone che la Ditta trasmetta all'Ente gestore relazione completa delle attività svolte, contenente anche i dati relativi alle catture bersaglio e alle eventuali catture accessorie.
 - c) Le attività della tonnara dovranno essere condotte nel pieno rispetto dei principi di tutela degli habitat e delle specie marine di un'Area Marina Protetta, secondo linee guida di sostenibilità ambientale adottato da un tavolo tecnico appositamente costituito.
 - d) I dati riguardanti le eventuali catture commerciali e accessorie, derivanti dalle attività dell'impianto, dovranno essere forniti all'Ente gestore, accompagnati al termine di ciascuna annualità di attività da apposita relazione tecnico-scientifica.

Articolo 15 - Pescaturismo

1. Le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di pescaturismo sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Articolo 16 - Disciplina della gestione della *Posidonia oceanica* spiaggiata

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di gestione della fascia costiera, pulizia delle spiagge, di gestione dei rifiuti, nell'Area marina protetta gli ammassi di foglie di *Posidonia oceanica* accumulati sulle spiagge (*banquettes*) sono trattati secondo le seguenti modalità:
 - a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri;
 - b) nelle zone C gli accumuli di *Posidonia oceanica* possono essere rimossi, previa autorizzazione dell'Ente gestore:
 - I. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
 - II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
 - III. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.
 - c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di *Posidonia oceanica* e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità

- da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;
- d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di *Posidonia oceanica* spiaggiata.

Articolo 17 – Validità delle autorizzazioni

- Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2026.
- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli relativi a :
 - visite guidate subacquee
 - trasporto passeggeri
 - visite guidate
 - noleggio e locazione di unità da diporto
 - whale-watching
 gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi del 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione, come previsto dall'Articolo 30, comma 6, del Regolamento.
- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività turistico ricreative, quali navigazione da diporto, ormeggio, ancoraggio, pesca sportiva e immersioni subacquee, le istanze possono essere compilate e presentate anche per via telematica sulle piattaforme informatiche messe a disposizione dall'Ente gestore;

Articolo 18 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del REO, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ancoraggio è disposto anche su base giornaliera.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di whale-watching è disposto su base mensile e annuale.
- Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto anche su base settimanale.
- Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 2 del REO, i corrispettivi, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, compresi i diritti di segreteria, sono di seguito indicati:

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Visite guidate subacquee	€ 3,00 a tuffo		€ 500,00	€ 1.000,00
Seawatching	--	--	€ 200,00*	€ 500,00*
Navigazione da diporto per natanti non residenti (Zona B di Marettimo)	€ 10,00	--	--	--
Strutture per l'ormeggio (solo O.E.)	--	--	--	€ 500,00
Immersioni subacquee				
da terra (con autorespiratore ed in apnea)	€ 10,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 75,00
da unità navale (con autorespiratore ed in apnea)	€ 10,00	€ 20,00	€ 35,00	€ 75,00
Ancoraggio				
Natanti con l.f.t. < 6,00 m	€ 10,00*	€ 30,00*	€ 60,00*	€ 120,00*
Natanti con l.f.t. tra 6,00 e 10,00 m	€ 12,00*	€ 48,00*	€ 96,00*	€ 192,00*
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,01 e 14,99 m	€ 20,00*	€ 80,00*	€ 160,00*	€ 320,00*
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,00 e 24,00 m	€ 30,00*	€ 120,00*	€ 240,00*	€ 480,00*
Navi da diporto con l.f.t. tra 24,01 e 39,99 m	€ 50,00*	€ 200,00*	€ 400,00*	€ 800,00*
Navi da diporto con l.f.t. tra 40,00 e 60,00 m	€ 70,00*	€ 280,00*	€ 560,00*	€ 1.120,00*
Navi da diporto con l.f.t. > 60,00 m	€ 200,00*	€ 400,00*	€ 800,00*	€ 1.600,00*

Ormeggio ai campi boe				
Natanti con l.f.t. < 6,00 m	€ 30,00*	€ 120,00*	€ 240,00*	--
Natanti con l.f.t. tra 6,00 e 10,00 m	€ 40,00*	€ 160,00*	€ 320,00*	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,01 e 14,99 m	€ 50,00*	€ 200,00*	€ 400,00*	--
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 24,00 m	€ 60,00*	€ 240,00*	€ 480,00*	--
Whale-watching				
Unità max 12 passeggeri	--	--	€ 100,00*	€ 200,00*
Visite Guidate				
Unità max 12 passeggeri	--	--	€ 100,00*	€ 200,00*
Unità da traffico				
Trasporto Passeggeri	€ 5,00 a passeggero			
Trasporto di linea con l.f.t. < 30,00 m	--	--	€ 150,00*	€ 250,00*
Trasporto di linea con l.f.t. tra 30,00 e 50,00 m	--	--	€ 300,00*	€ 500,00*
Trasporto di linea con l.f.t. > 50,00 m	--	--	€ 450,00*	€ 750,00*
Locazione e noleggio				
Natanti da spiaggia, pedalò, kayak, canoe	--	€ 10,00*	€ 20,00*	€ 40,00*
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	--	€ 20,00*	€ 40,00*	€ 80,00*
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 10,00 m	--	€ 25,00*	€ 50,00*	€ 100,00*
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,01 e 14,99 m	--	€ 35,00*	€ 70,00*	€ 140,00*
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 24,00 m	--	€ 45,00*	€ 90,00*	€ 180,00*
Navi da diporto con l.f.t. > 24,0 m	--	€ 60,00*	€ 120,00*	€ 240,00*
Noleggio occasionale				
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,01 e 14,99 m	€ 20,00*	€ 100,00*	--	€ 500,00*
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,00 e 24,00 m	€ 30,00*	€ 150,00*	--	€ 750,00*
Navi da diporto con l.f.t. > 24,0 m	€ 60,00*	€ 300,00*	--	€ 1.500,00*
Pesca sportiva non residenti				
da terra	€ 7,50	€ 20,00	€ 35,00	€ 70,00
da unità navale	€ 7,50	€ 20,00	€ 35,00	€ 70,00

* Per ciascuna unità navale autorizzata

5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento
 - a. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4, ad eccezione del trasporto passeggeri e di linea e dell'ormeggio presso le strutture portuali, sono ridotti del 50% per gli operatori residenti nel comune di Favignana⁴;
 - b. i residenti e i proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, possono beneficiare di una riduzione dei corrispettivi fino all'80%, per le attività di immersioni subacquee, navigazione da diporto, ancoraggio e pesca sportiva;
 - c. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio ai campi boe di cui al precedente comma 4, per gli operatori residenti nel comune di Favignana che svolgono attività di noleggio e locazione di unità da diporto, godono di una riduzione aggiuntiva del 25% rispetto ai termini di cui alla precedente lettera a).
6. Ai sensi dell'articolo 31 comma 13 del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4, sono ridotti del 30% per i proprietari di natanti e imbarcazioni da diporto in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
 - b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
7. Le premialità di cui ai precedenti commi 5 e 6 non sono cumulabili;

⁴ Si intendono gli operatori residenti con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta, che effettuano attività di impresa quali Visite guidate subacquee, Visite guidate subacquee senza autorespiratore (seawatching), Servizi di ormeggio, Whale-watching, Visite Guidate, Trasporto Passeggeri, Locazione e noleggio di unità da diporto

8. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva e ricreativa, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi di cui al precedente comma 4.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4, del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria, le Autorità che effettuano l'accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell'area marina protetta possono procedere, contestualmente, all'irrogazione della relativa sanzione, dandone opportuna comunicazione all'Ente gestore.
2. Con provvedimento autonomo dell'Ente gestore è stato costituito l'Unità Operativa "Contenzioso", competente per quanto previsto dalla vigente normativa;
3. In caso di necessità l'Ente gestore si avvarrà di Avvocato esperto in materia;
4. Ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata al doppio.
5. Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
6. Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona A dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è triplicato e la sanzione finale calcolata ai sensi dell'Art 16, della L.689/91 è triplicata, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.
7. Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona B dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è raddoppiato e la sanzione finale calcolata ai sensi dell'Art. 16, della L. 689/91 è raddoppiata, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.
8. In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.
9. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al REO ed al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii. come riportato nella tabella seguente:

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Artt. 19 e 30 della L. 394/91 L. 68/2015	da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e alla L. 68/2015	€ 344,00	
Alterazione dell'ambiente geofisico, discarica di rifiuti	Artt. 19 e 30 della L. 394/91 L. 68/2015	da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e alla L. 68/2015	€ 344,00	
Disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91 L. 68/2015	da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e alla L. 68/2015	€ 344,00	
Scarico a mare delle acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità navali	Artt. 16, 19, 20 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	
Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.	Artt. 15, 16, 19, 20, 24 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 50 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 100,00 (Zona C e D) € 200,00 (Zona B) € 300,00 (Zona A)	

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Disciplina delle immersioni subacquee	Art. 14 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 100 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 200,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B) € 344,00 (Zona A)	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Navigazione in zona A	Art. 16 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	
Utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili		da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	
Disciplina della navigazione da diporto		da € 150 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 300,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B)	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Disciplina dell'ormeggio	Art. 17 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 150 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 300,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B)	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 150 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 300,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B e A)	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri	Art. 19 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina delle attività di visite guidate	Art. 19 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Disciplina del trasporto marittimo di linea	Art. 20 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 21 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina delle attività di whale watching	Art. 22 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina dell'attività di pesca professionale	Art. 23 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91 D.Lgs. 4/2012	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e al D.Lgs. 4/2012	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina del pescaturismo	Art. 24 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91 D.Lgs. 4/2012	da € 250 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e al D.Lgs. 4/2012	€ 344,00	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Pesca subacquea	Art. 25 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91 D.Lgs. 4/2012	da € 300 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e al D.Lgs. 4/2012	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa	Art. 25 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91 D.Lgs. 4/2012	da € 150 a € 1.032 Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91 e al D.Lgs. 4/2012	€ 300,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B e A)	In caso di reiterazione: - qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione; - qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Mancato possesso dell'autorizzazione alla disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 25 a € 1.032	€ 100,00 (Zona B) € 150,00 (Zona A)	In caso di reiterazione si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Mancato possesso dell'autorizzazione, discipline: - ricerca scientifica; - riprese fotografiche, cinematografiche, televisive; - immersioni subacquee; - ormeggio; - ancoraggio; pesca sportiva/ricreativa	Artt. 11, 12, 14, 17, 18, 25 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 50 a € 1.032	€ 100,00 (Zona C e D) € 200,00 (Zona B) € 300,00 (Zona A)	In caso di reiterazione si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
Mancato possesso dell'autorizzazione, discipline: - visite guidate subacquee; - trasporto passeggeri; - visite guidate; - trasporto marittimo di linea; - noleggio e locazione; - whale watching; - pesca professionale; - pescaturismo.	Artt. 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del REO, Disciplinare integrativo vigente, Artt. 19 e 30 della L. 394/91	da € 100 a € 1.032	€ 200,00 (Zona C e D) € 344,00 (Zona B) € 344,00 (Zona A)	In caso di reiterazione si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento.
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 del REO	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	In caso di reiterazione si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.				
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.				
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.				
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.				